

relazione alla situazione concretamente determinatasi, conforme agli obblighi nascenti dall'art. 1358 del codice civile, ovvero se ciò sia ingiustificabile alla stregua di tali obblighi.»

In tema di art. 1358 del codice civile non si può tacere dell'importanza dell'obbligo di buona fede che, secondo Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462 costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.

Nello specifico del contratto sottoposto a condizione mista, va ricordata Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6423, secondo la quale questo tipo di contratto è soggetto alla disciplina tanto dell'art. 1358 del codice civile, che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza, quanto dell'art. 1359 del codice civile, secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

In conclusione, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, i professionisti ai quali la P.A. abbia affidato un incarico subordinando l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera pubblica oggetto della progettazione, nel caso in cui il progetto non venga finanziato (mancato avveramento della condizione sospensiva) non avranno nulla a pretendere, essendo la clausola condizionante pienamente legittima, salva la dimostrazione che l'Amministrazione non abbia tenuto un comportamento secondo buona fede durante la pendenza della condizione, causando in tal modo l'avveramento della condizione (perdita del finanziamento).

Diversamente ove l'accordo sia stato preso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/50/CE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 209 della Comunità europea in data 24 luglio 1992, i professionisti avranno diritto al compenso; a far data dall'entrata in vigore della suddetta direttiva eventuali accordi tra i professionisti ed i comuni saranno a carico di quest'ultimi.

*Il dirigente generale
del Dipartimento regionale tecnico: SANSONE*

(2014.24.1540)090

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Consorzio D'Amico 1980", con sede legale in Torregrotta.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 15 dell'11 aprile 2014, all'art. 2 - pag. 21 - l'aggregato di medicina di laboratorio "Consorzio Biogenesi scarl" deve essere correttamente letto: "Consorzio D'Amico 1980".

(2014.25.1563)102

COPIA TRÁ
NON VAL